

2ª TORNATA DEL 20 NOVEMBRE

l'atto della sottoscrizione ed avranno un titolo provvisorio, e dopo tre mesi dovranno pagare l'altra metà e riceveranno allora il titolo definitivo. Quelli che dopo i tre mesi e dieci giorni consecutivi improrogabili non facessero il secondo versamento, decaderanno e la somma versata rimarrà devoluta allo Stato, e si pubblicheranno pel giornale i numeri delle cartelle decadute, senza indicare però i nomi dei manchevoli.

« Art. 9. Coloro che nell'atto della sottoscrizione pagassero l'intero valente della cartella al valore di emissione godranno un abbuono del 5 per cento sul detto valore.

« Art. 10. Le cedole di codesto prestito saranno portate alla pari, qualora si versassero in pagamento di prezzo per acquisto che i possessori facessero di beni demaniali, e saranno esenti dalle tasse graduali di registro e di bollo gli acquisti che farebbono di tali beni dagl'intestatari o possessori di detta cartella.

« Art. 11. Dette cedole e i rispettivi *coupons* di rendita saranno esenti da tasse speciali alla stessa guisa della rendita consolidata.

« Art. 12. Coloro che sottoscriveranno per un valore nominale non minore di lire 10,000 e pagheranno nell'atto della sottoscrizione godranno, oltre l'abbono del cinque sul valore di emissione, un altro uno per cento sul detto valore.

« Art. 13. I valori numerari devoluti a minori, ad interdetti, ad assenti, a donne maritate, o in qualunque modo vincolate per cauzione od altro, saranno cautelati sopra cartelle del prestito ipotecario suddetto, e saranno valutati all'ottanta, coll'interesse del 6 per cento sullo stesso, e rimborsati alla pari di cento. Le cedole per codesti valori vincolati non saranno sorteggiate, ma rimborsate al finire degli anni dieci e dal prezzo della vendita dei detti beni demaniali e di quelli che saranno devoluti al demanio.

« Art. 14. Codeste cartelle godranno gli stessi vantaggi previsti nell'art. 10 se saranno pagate per affrancamento di canoni e censi dovuti personalmente o come eredi dei debitori di detti canoni e censi, a pubbliche amministrazioni o a corpi morali, obbligati ad affrancare; godranno gli stessi vantaggi se si versassero per affrancamento del canone del Tavoliere di Puglia da coloro che siano debitori del canone suddetto, o eredi di quelli.

« Art. 15. La sottoscrizione sarà aperta otto giorni dopo la pubblicazione della presente legge e per giorni quaranta saranno preferiti i nazionali agli esteri: dopo tale epoca, e per altri quaranta giorni, sarà libera la concorrenza a tutti.

« Art. 16. È fatta facoltà al Governo di provvedere con decreti reali al regolamento ed a quant'altro occorre per l'attuazione del presente prestito ipotecario e garantito dallo Stato. (*Conversazioni rumorose*)

« Art. 17. La Commissione del bilancio presso la Camera dei deputati rimane incaricata a vigilare per le operazioni, l'incasso e l'uso dell'introito, epperò il

ministro delle finanze farà alla stessa comunicare tutte le operazioni a misura che procedono.

« Art. 18. È fatta facoltà al Governo di emettere sia buoni del tesoro, sia rendita consolidata cinque per cento sino alla cifra necessaria alle spese occorrenti pel servizio dello Stato. Quali buoni o rendita saranno estinti con gl'introiti che perverranno dal detto prestito ipotecario. »

Sono queste le ragioni e le mie proposte. Ho la coscienza che sopperiscono agli urgenti bisogni delle finanze con metodi pratici, efficaci; quindi se s'impedisce ai deputati di evitare i mali del sistema Sella, inopportuno, pericoloso, ed incapace di morali e di utili risultati, io terrò fermo alle mie proposte, e se divenisse impossibile svolgerle e discuterle, protesterò e voterò contro l'incarimento del sale, del tabacco, delle lettere, dei coloniali, dei cereali, e voterò contro una convenzione condannata e respinta da tutti gli uffizi, ossia da tutta la Camera.

E non consentirò che si mangiasse nel 1864 il reddito fondiario del 1865, per perdere questo introito allora, ed avere a pagare uno sconto. (*Rumori*)

L'onorevole Sella per mangiare il pomo taglia l'albero. Io voglio che l'albero fruttifichi per averne abbondanza di pomi in tutti gli anni.

PRESIDENTE. Ora darò lettura di un ordine del giorno del deputato Lualdi:

« La Camera non ammette la convenzione in data 31 ottobre 1864 per la vendita dei beni demaniali di cui all'articolo 6 della legge in discussione;

« Ed invita il signor ministro delle finanze a presentare immediatamente un progetto di legge per un *prestito nazionale volontario di 300 milioni* garantito sui beni demaniali stessi, e da essere rimborsato entro tre anni.

« Tale prestito sarà emesso al pari ad interesse proporzionato, e con obbligazioni graduate inferiormente fino a lire 30 caduna per metterlo alla portata di tutte le classi dei cittadini.

« Le cartelle del detto prestito saranno ricevute in pagamento alla vendita dei beni demaniali, e queste cartelle per tal modo rientrate nelle casse dello Stato resteranno ammortizzate. »

Passiamo ora agli oratori iscritti: primo è l'onorevole Tecchio, il quale avrebbe qualche schiarimento a domandare; forse per errore egli non fu collocato al suo posto, ma egli mi assicura che si è iscritto prima d'ogni altro.

TECCHIO. Sono stato anzi iscritto il primo di mano dello stesso onorevolissimo signor presidente.

PRESIDENTE. Tanto meglio!

TECCHIO. Un oratore, e credo fosse l'onorevole Lazaro, stamattina notava come misteriose nella relazione della Commissione quelle parole: « Poco avremo a dire della convenzione per la vendita dei beni demaniali; la maggioranza degli uffizi l'aveva respinta, » ecc.

Secondo me tornano molto più misteriose, ed a molto